



COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 16 del 27/06/2024

Cod. Ente 10956

ORIGINALE

OGGETTO: TARIFFE TARI ANNO 2024 – CONFERMA TARIFFE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 8 DEL 19/04/2023.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore 21:00, nella sede del Comune in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunito il Consiglio Comunale. La seduta è pubblica.

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
BIFFI GIACOMO	SI	
USAI DAVIDE	SI	
LANZANOVA LORENZO	SI	
BARTESELLI PIERLUIGI	SI	
COLOMBO CLARA	SI	
PEREGO ANNAMARIA	SI	
RIGATO MICHELA	SI	
INTINI ESTER	SI	
MONTALBANO PAOLA	SI	
MORENA VINCENZO	SI	
BARAGETTI DAVIDE	SI	
TUFANO DANIELE	SI	
MASTROGIOVANNI CHIARA	SI	

Presenti n. 13

Assenti n. 0

Assiste il Segretario Comunale Reggente Dott. Roncen Ivan, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza la PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Perego Annamaria.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, Legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni;

VISTO l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come modificati dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in Legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29.09.2020 e richiamato in particolare l'articolo 43 che demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale;

PRESO ATTO che la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, commi 654 e seguenti, della Legge n. 147/2013, il tributo TARI è finalizzato alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativiammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento delle strade pubbliche;

VISTA la deliberazione di ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" che ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- €0,10 euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €1,50 euro/utenza per la componente UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

RICHIAMATO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale stabilisce:

- che la tariffa sia composta da una **parte fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativiammortamenti, e da una **parte variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- specifici criteri, sulla base dei quali tali costi, desunti dal piano finanziario sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra due macro-classi di utenze, **domestiche** e **nondomestiche**;
- l'adozione di un "**metodo normalizzato**" al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VISTO l'art.1, comma 651, della Legge n. 147/2013 il Comune, nella commisurazione della TARI, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158;

RILEVATO che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, come integrata dalla deliberazione n. 57/2020 del 3 marzo 2020, con la quale è stato adottato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) recante "i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2).
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

CONSIDERATE:

- la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di "far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica";

RICHIAMATO inoltre il D.lgs. 3 settembre 2020 n. 116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al

D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA), ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 che disciplina la componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio;

PRESO ATTO che le utenze non domestiche che hanno presentato richiesta nei termini e con la documentazione prevista dall'art. 238 comma 10 del d.lgs 152/2006 così come modificato dal d.lgs 116/2020, e dal vigente Regolamento TARI approvato con DCC n. 7/2023, che provvedono in autonomia - direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative - al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa;

VISTO l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, inserito dall'art. 15-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale prevede che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020:

- (comma 15) tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- (comma 15-ter) le delibere e i regolamenti concernenti la Tassa sui rifiuti (TARI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTI:

- il Piano Economico Finanziario 2024/2025, redatto ex metodo tariffario rifiuti di cui alla delibera ARERA 363/2021/R/rif, così come integrata dalla delibera 389/2023/R/RIF e come presentato all'Amministrazione Comunale dal soggetto gestore (Società CEM Ambiente S.p.A) con prot. 5128/2024 in data 10/04/2024;
- la relazione di validazione del PEF in conformità alle previsioni dell'articolo 7 comma 4 della deliberazione ARERA 363/2021/R/rif, trasmessa con prot. 9259 del 26.06.2024 dalla Società Paragon Business Advisors S.r.l.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11/04/2024 di "APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2024-2025 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI", secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 19.04.2024, con la quale sono state approvate le tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche relative alla gestione del servizio rifiuti urbani per l'anno 2023;

RITENUTO, infine, di stabilire le scadenze per l'anno 2024 come di seguito:

- prima rata o rata unica: **30 settembre 2024**;
- seconda rata: **16 dicembre 2024**;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 1 del 08.01.2024 con il quale è stato conferito, tra gli altri, al dott. Filippo Maria Proietti

l'incarico di Responsabile del Settore Finanziario P.O. n. 1 – per il periodo 01.01.2024-31.07.2024;

- la delibera della G.C. n. 41 del 21/05/2020 di nomina del Funzionario Responsabile della TARI, disciplinata dalla vigente normativa, nella persona del Dott. Filippo Maria Proietti, al quale sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa ai suddetti tributi, come previsto dalla normativa vigente;

ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. f), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziario dott. Filippo Maria Proietti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e all'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario dott. Filippo Maria Proietti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e all'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Con voti favorevoli n.9, contrari n.1 (Consigliera Chiara Mastrogiovanni); astenuti: n.3 (Consiglieri Vincenzo Morena, Davide Baragetti e Daniele Tufano), espressi da n.13 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di confermare le tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche relative alla gestione del servizio rifiuti urbani per l'anno 2024, approvate con propria deliberazione n. 8 del 19.04.2024, così come riassunte nel prospetto allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di dare atto che le tariffe di cui al punto 2. hanno effetto dal 1° gennaio 2024.
4. Di dare atto che le tariffe, oggetto di conferma, sono state determinate in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, così come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 e che le stesse verranno eventualmente variate qualora intervenissero modifiche legislative.
5. di dare atto, inoltre, che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €.0,10 euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €.1,50 euro/utenza per la componente UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
6. Di dare atto che sull'importo della TARI 2024 si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali TEFA di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Monza e Brianza per l'anno 2021 del 5% (cinque per cento).
7. Di stabilire per l'anno 2024 le scadenze delle rate TARI, come segue:
 - a. prima rata o rata unica: **30 settembre 2024;**
 - b. seconda rata: **16 dicembre 2024.**

8. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite l'apposito Portale del Federalismo fiscale al fine della sua pubblicazione.
9. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dott. Filippo Maria Proietti - Responsabile del Settore Finanziario.
10. Di dichiarare la presente, con separata votazione: favorevoli n.9, contrari n.1 (Consigliera Chiara Mastrogiovanni); astenuti: n.3 (Consiglieri Vincenzo Morena, Davide Baragetti e Daniele Tufano), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., per motivi di urgenza legate alla programmazione delle scadenze tributarie.

=====

Allegati: - Prospetto A) allegato alla delibera C.C. n. 8/2023;

- la relazione di validazione del PEF in conformità alle previsioni dell'articolo 7 comma 4 della deliberazione ARERA 363/2021/R/rif, trasmessa con prot. 9259 del 26.06.2024 dalla Società Paragon Business Advisors S.r.l.;
- pareri.

COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

TARIFFE TARI ANNO 2024 – CONFERMA TARIFFE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 8 DEL 19/04/2023.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 26.06.2024

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Filippo Maria PROIETTI

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 26.06.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

Dott. Filippo Maria PROIETTI



COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 16 del 27/06/2024

OGGETTO:

**TARIFFE TARI ANNO 2024 – CONFERMA TARIFFE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE
C.C. N. 8 DEL 19/04/2023.**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

PEREGO ANNAMARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

DOTT. RONCEN IVAN

Firmato digitalmente da: Annamaria Perego
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di
Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital
identity
Luogo: Agrate Brianza
Data: 08/07/2024 20:04:35

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).